



Il Ministro della Difesa
di concerto con
Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

VISTO l'articolo 243 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

VISTI gli articoli 292 e 310 del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 1986, con il quale l'unità navale, motovedetta costiera della classe 2200, distinta con il contrassegno "CP 2201", è stata iscritta nel ruolo speciale del naviglio militare dello Stato-Corpo delle capitanerie di porto;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1990, con il quale l'unità navale, motovedetta costiera della classe 2200, distinta con il contrassegno "CP 2205", è stata iscritta nel ruolo speciale del naviglio militare dello Stato-Corpo delle capitanerie di porto;

VISTE le determinazioni del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

VISTA la proposta dello Stato maggiore della Marina militare;

VISTO il decreto del Ministro della difesa 10 ottobre 2019, concernente delega di attribuzioni al Sottosegretario di Stato alla difesa dott. Giulio CALVISI;

DECRETA:

A decorrere dal 20 dicembre 2019, le unità navali, motovedette costiere della classe 2200, distinte con i contrassegni "CP 2201" e "CP 2205", in dotazione al Corpo delle capitanerie di porto, sono cancellate dal ruolo speciale del naviglio militare dello Stato-Corpo delle capitanerie di porto.

Roma, 27 LUG. 2020

**IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
 E DEI TRASPORTI**

p. IL MINISTRO DELLA DIFESA

**IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
 (Dott. Giulio CALVISI)**



Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
Ufficio Centrale del Bilancio c/o il Ministero della Difesa

Visto n. 8720 ex articolo 5, comma 2,

D.lgs. n. 123/2011

Roma, 29/9/20

IL DIRETTORE
Novi

M_D GSGDNA REG2020 0085373 17-12-2020

[Handwritten scribbles]